

## DICHIARAZIONI

### ***Le ritenute ravvedute nel quadro ST del modello 770***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il **31 ottobre** scade il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Modello 770/2022, da parte dei **contribuenti che nel 2021** hanno corrisposto somme o valori **soggetti a ritenuta alla fonte** su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché per coloro che hanno corrisposto somme o valori **soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi degli [articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 33, comma 4, D.P.R. 42/1988](#).

In particolare, nel **quadro ST** dovranno essere esposti i **dati relativi ai versamenti** delle ritenute trattenute sulle **somme erogate nell'anno 2021**. Dovranno essere altresì indicati:

- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2021 ed i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2020 ([articolo 23, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)), tali somme andranno versate indicando in F24 il mese e l'anno di effettuazione delle ritenute;
- le ritenute operate a seguito di procedure di **pignoramento presso terzi** di cui all'[articolo 21, comma 15, L. 449/1997](#);
- il versamento relativo al credito del **trattamento integrativo** (D.L. 3/2020) recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- i **dati del ravvedimento relativo** alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell'[articolo 34, quarto comma, L. 388/2000](#);
- i dati dei **versamenti tardivi** inerenti al periodo d'imposta 2021 effettuati **entro la presentazione della dichiarazione**.

Nel caso di **versamenti tardivi**, è possibile effettuare il **ravvedimento operoso**, secondo i

termini dettati dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#):

- entro trenta giorni dalla scadenza del versamento della ritenuta d'acconto, con sanzione ridotta a 1/10 del 15% della ritenuta;
- entro il novantesimo giorno successivo, con sanzione ridotta a 1/9 del 15%;
- entro il **termine di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con sanzione ridotta a 1/8 del 30% (pari al 3,75%);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con sanzione ridotta a 1/7 del 30% della ritenuta.

Pertanto, entro il 31 ottobre è possibile effettuare il ravvedimento operoso delle ritenute relative all'anno 2021 non versate alle scadenze prescritte con applicazione della **sanzione ridotta al 3,75%** sull'ammontare della ritenuta. **Gli interessi sono calcolati al saggio legale** per i giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza al giorno di versamento compreso.

Le ritenute regolarizzate potranno essere **inserite nel quadro ST del Modello 770/2022** con le seguenti indicazioni.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il **periodo di riferimento**. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal **mese e dall'anno** di decorrenza dell'obbligo di **effettuazione del prelievo**. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata **anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso**. Nel **punto 2** occorre riportare **l'importo delle ritenute** originariamente operate.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna **"Importi a debito versati"** del modello di pagamento F24, **indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne**. Tale importo è **comprensivo degli eventuali interessi** indicati al punto 8.

Nel **punto 8**, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l'importo degli interessi per ravvedimento ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#). **Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione**.

Nel **punto 9** occorre barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso, di **più adempimenti omessi** risultanti dal Quadro ST e individuati dal **medesimo codice tributo** deve essere riportato sul **medesimo F24**, avendo cura di compilare un **distinto rigo** della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere **indicata nella delega separatamente** per ciascun adempimento.

Ipotizziamo il mancato versamento di una **ritenuta d'acconto su redditi di lavoro autonomo**,

codice tributo 1040, in scadenza al 16 febbraio 2021 (periodo di riferimento gennaio), per 1.000 euro.

Il versamento viene **regolarizzato con ravvedimento** operoso il 16 ottobre 2022, pagando una sanzione di 37,50 euro (pari al 3,75%) con codice tributo 8906, periodo 01/2021.

Gli **interessi** sono calcolati, dal giorno successivo alla scadenza al giorno di pagamento compreso, tenendo conto della variazione del saggio legale dallo 0,01% fino al 31 dicembre 2021, all'1,25% a decorrere dal 1° gennaio 2022. Essi ammontano a 9,99 euro (ossia  $1.000 \text{ euro} * 0,01 * 318 \text{ giorni} / 36.500 = 0,09 \text{ euro}$  per il 2021 più  $1.000 \text{ euro} * 1,25 * 289 \text{ giorni} / 36.500 = 9,90 \text{ euro}$  per il 2022) e si versano in aggiunta al codice tributo 1040.

Nel **quadro ST del modello 770/2022** verrà inserita anche la ritenuta d'acconto regolarizzata.

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
1	2	3	4	5	6
01	2021	1.000		1.010	10
ST2					
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione COVID
7	8	9	10	giorno	11
X			1040	16	10
				anno	2022
				Nota	12
				Importo sospeso	13

Ricordiamo infine che nel caso di **errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo** (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può essere effettuata con il **servizio Civis** dell'Agenzia delle entrate con cui è possibile modificare il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il **codice tributo corretto**.